



Decreto Dirigenziale n. 85 del 07/06/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 2 Interventi per la produz.agr.produz. agro-alim. mercati agr.li consul.merc.

Oggetto dell'Atto:

REG. (CE) 1234/2007- REVOCA DEL RICONOSCIMENTO ALLA ORGANIZZAZIONE DENOMINATA "ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFELICE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" (P.IVA 04281750655) CON SEDE IN EBOLI (SA) (COD. IT 386) PER LE CATEGORIE DI PRODOTTO CN CODE 07 ORTAGGI E CN CODE 08 FRUTTA (CON ALLEGATI)

IL DIRIGENTE

VISTI i Decreti Regionali Dirigenziali (DRD)

- n. 294 del 28.04.2006 con il quale è stata riconosciuta - ai sensi del Reg.(CE) 2200/96 art. 11 per la categoria i) (ortofrutticoli) l'organizzazione di produttori denominata **"Organizzazione di Produttori Ortofelice Società Cooperativa Agricola"** (P.IVA 04281750655) con sede in EBOLI (SA), località Corno d'Oro (COD. IT 386) di seguito denominata O.P. ORTOFELICE
- n.64 del 07.10.2010 ad oggetto "Reg. (CE) 1234/2007, Artt. 203 bis e 125 ter : Adeguamento del riconoscimento della organizzazione denominata **"Organizzazione di Produttori Ortofelice Società Cooperativa Agricola"** (P.Iva 04281750655) con sede in Eboli (SA) (Cod. It 386) per le categorie di Prodotto CN CODE 07 Ortaggi e CN CODE 08 Frutta. (Con Allegati).";

VISTA la nota n. 2013.0109097 del 13.02.2013 (**ALL-1**) - inviata alla O.P. ORTOFELICE a mezzo raccomandata AR n. 14756065369 e ritirata in data 19.02.2013 - con la quale è stato disposto, per il giorno 28.02.2013, un controllo in loco ai sensi dell'art. 125 ter, comma 2, lettera b) del Reg. (CE) 1234/2007;

RILEVATO che alla data stabilita i funzionari incaricati di effettuare la verifica presso il recapito in indirizzo hanno constatato che nessun incaricato di codesta OP si è presentato e che la sede era chiusa, per cui non è stato possibile procedere all'accertamento;

VISTA la successiva nota n. 2013.0213271 del 25.03.2013 (**ALL. 2**) - inviata a mezzo raccomandata AR n. 14886174449 e ritirata in data 03.04.2013 - con la quale il Settore IPA **ha notificato** – ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 come modificata dalle leggi 15/2005 e 80/2005 – alla **"Organizzazione di Produttori Ortofelice Società Cooperativa Agricola"** (P.IVA 04281750655) con sede in EBOLI (SA), località Corno d'Oro

- l'inadempienza sopra indicata e comunicato l'**avvio del procedimento per la revoca del riconoscimento** – ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 come modificata dalle leggi 15/2005 e 80/2005;
- l'invito a far pervenire – entro 30 gg. dall'avvenuto ricevimento della stessa nota - le proprie memorie, scritti e documenti per gli atti istruttori di questo Settore preordinati all'attività provvedimentale;

PRESO ATTO che, a tutt'oggi, l'OP ORTOFELICE non ha fatto pervenire alcuna comunicazione di riscontro in merito a quanto contestato nonostante siano ampiamente decorsi i 30 giorni dalla notifica del 03.04.2013 e che inoltre, dalle verifiche d'ufficio effettuate, è stato rilevato che:

- alcuna attività risulta svolta nell'anno 2011 anno per il quale non risulta depositato il relativo bilancio alla C.C.I.A.A.;
- non sono state effettuate dall'OP per gli anni 2011 e 2012 le comunicazioni previste dall'art. 96, paragrafo 5, del Reg.(UE) n. 543/2011 e dal DM 9.8.2012 n. 4692 al punto 27 dell'allegato;

RITENUTO che le predette inadempienze, nel loro insieme, costituiscono irregolarità e inosservanza delle disposizioni vigenti, in particolare di quelle recate dall'art. 125 ter del Reg.(CE) 1234/07 che specifica le condizioni per il mantenimento del riconoscimento;

RITENUTO che non sussistono le condizioni recate dall'art. 125 ter del Reg.(CE) 1234/07 per il mantenimento del riconoscimento e che, pertanto, occorre procedere alla revoca del riconoscimento concesso con il già richiamato DRD n.64 del 07.10.2010;

TENUTO CONTO

- della natura vincolata del presente provvedimento;
- che è interesse dell'Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate, esercitando anche la potestà di autotutela riconosciuta;

- dell'osservanza del principio del giusto procedimento posto che **la OP ORTOFELICE** ha ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento in argomento e non è intervenuta nella pregressa fase istruttoria con manifestazioni espresse;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre -sulla base di quanto innanzi specificato e per le motivazioni innanzi esposte- nei confronti della OP **“Organizzazione di Produttori Ortofelice Società Cooperativa Agricola”** (P.Iva 04281750655) con sede in Eboli (SA) **(Cod. It 386)** il presente provvedimento di revoca del riconoscimento, anche a tutela degli interessi finanziari della Comunità europea e dello Stato membro;

VISTO l'articolo 6 dello statuto della Regione Campania approvato con L.R. n. 6 del 28.05.2009;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 02 - Interventi a sostegno del Sistema Agroalimentare, dell'Associazionismo Agricolo e dell'Organizzazione Comune di Mercato

D E C R E T A

Art. 1- E' revocato, alla OP **“Organizzazione di Produttori Ortofelice Società Cooperativa Agricola”** (P.IVA 04281750655) con sede in EBOLI (SA), località Corno d'Oro (COD. IT 386), per i motivi richiamati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, **il riconoscimento** di Organizzazione dei Produttori agricoli concesso con Decreto Regionale Dirigenziale n.64 del 07.10.2010 ai sensi del Reg.(CE) 1234/2007;

Art. 2- La revoca del riconoscimento non consente di poter accedere ai benefici pubblici, a qualunque titolo erogati, per i quali tale requisito è richiesto ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;

Art. 3- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURC a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;

Art. 4- Il presente Decreto viene inviato:

- alla Organizzazione di Produttori Ortofelice Società Cooperativa Agricola
- all'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive;
- al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- all'AGEA;
- al Settore Stampa, Documentazione ed informazione, Bollettino Ufficiale, per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 5- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o centoventi giorni dalla notifica.

F.to IRLANDO